

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1063/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2010

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1) In virtù del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 ⁽²⁾, l'Unione europea concede preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (di seguito «SPG» o «il sistema»). In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾.

(2) A seguito di un ampio dibattito avviato dal Libro verde del 18 dicembre 2003 sul futuro delle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali ⁽⁴⁾, il 16 marzo 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Le norme di origine nei regimi commerciali preferenziali – Orientamenti per il futuro» ⁽⁵⁾ (di seguito: «la comunicazione»). Tale comunicazione delinea un nuovo approccio alle norme di origine in tutti i regimi commerciali preferenziali cui partecipa l'Unione europea e in particolare nei regimi orientati allo sviluppo quali l'ISPG.

(3) Nell'ambito dell'agenda di Doha per lo sviluppo è stata riconosciuta la necessità di garantire una migliore integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale, in particolare migliorando l'accesso ai mercati dei paesi sviluppati.

A tale scopo occorre semplificare le norme di origine preferenziale e, ove appropriato, renderle meno rigorose, in modo che i prodotti originari dei paesi beneficiari possano effettivamente trarre vantaggio dalle preferenze concesse.

(4) Per assicurare che le preferenze vadano realmente a beneficio di chi ne ha bisogno e per proteggere le risorse proprie dell'Unione europea è opportuno che le modifiche delle norme di origine preferenziale siano accompagnate da un adeguamento delle relative procedure di gestione.

(5) Dalla valutazione d'impatto del presente regolamento realizzata dalla Commissione è emerso che le norme di origine dell'ISPG sono ritenute troppo complesse e restrittive. Essa mostra inoltre che l'utilizzo effettivo delle preferenze concesse è scarso per alcuni prodotti, in particolare per i prodotti che presentano il maggiore interesse per i paesi meno sviluppati, e che tale situazione è attribuibile in parte alle norme di origine.

(6) Secondo la valutazione d'impatto, la semplificazione e un maggiore orientamento allo sviluppo potrebbero essere ottenuti definendo per tutti i prodotti un criterio unico di determinazione dell'origine delle merci che non sono interamente ottenute in un paese beneficiario; tale criterio dovrebbe essere basato sul valore aggiunto nel paese beneficiario interessato e prevedere il rispetto di una soglia di trasformazione sufficiente. La valutazione non ha tuttavia dimostrato che, per ottenere la semplificazione o un maggior orientamento allo sviluppo, sia necessario applicare un metodo unico. Inoltre, secondo le informazioni fornite da alcune parti interessate, il criterio del valore aggiunto non è adatto o non dovrebbe essere

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ COM(2003) 787.

⁽⁵⁾ COM(2005) 100.

